



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA  
DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000174 del 04/05/2022

## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede il deferimento al "*Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti*";

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*";

**VISTA** l'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di Potenziamento del "Parco eolico Nulvi Ploaghe", localizzato nei Comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS) con potenza complessiva pari a 121,5 MW, presentata, ai sensi dell'art.23 del D.lgs 152/2006, dalla ERG Wind Sardegna S.r.l. (subentro ERG Wind Energy s.r.l. comunicato con nota acquisita al prot. MATTM/114072 del 21.10.2021), con nota del 3 agosto 2018, acquisita con prot. DVA/18141 del 3 agosto 2018;

**VISTA** la nota prot. 20403/DVA dell'11.09.2018, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione sul portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 11 settembre 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza del 3 agosto 2018 ai fini della consultazione del pubblico;

**CONSIDERATO** che il progetto è compreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II, punto 2) alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*" sottoposte, ai sensi dell'articolo 23, del medesimo decreto, a procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale;

**PRESO ATTO** che il progetto, localizzato in aree dei Comuni di Nulvi e Ploaghe (SS) e per un tratto dell'elettrodotto interrato in Comune di Osilo (SS), prevede il potenziamento di un preesistente impianto attraverso la sostituzione dei 51 aerogeneratori esistenti con 27 nuovi aerogeneratori da 4,5 MW. A seguito del progetto l'impianto eolico avrà una potenza complessiva pari a 121,5 MW a fronte degli attuali 43,35 MW.

**CONSIDERATO** che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991 e ai siti della Rete Natura 2000;

**PRESO ATTO** che a seguito della fase di consultazione del pubblico, svolta ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenute osservazioni;

**VISTA** la richiesta di documentazione integrativa trasmessa dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali con note prot. DVA/8751 del 05.04.2019 e prot. DVA/1510 del 19.04.2019, a fronte di richieste pervenute rispettivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. 29543-P del 12/11/2018, dalla Regione Sardegna, con nota prot. 26179 del 27.11.2018, e dalla Provincia di Sassari, con nota acquisita con prot. DVA 26639 del 26.11.2018;

**VISTI** i pareri favorevoli della Regione Sardegna – Assessorato dei Trasporti, n.10553 del 16.11.2018 e del Comune di Nulvi, prot. 8980 del 29.11.2018, entrambi trasmessi dalla Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente con nota 502 del 10.01.2019, acquisita al prot. MATTM/546 del 11.01.2019;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal proponente acquisita ai prot. DVA/13924 del 31.05.2019, DVA/14726 del 10.06.2019, DVA/14730 del 10.06.2019 e DVA/14920 del 11.06.2019 e DVA/15566 del 18.06.2019;

**VISTA** l'ulteriore documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente concernente il monitoraggio dell'avifauna e il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ex DPR 120/2017, acquisita al prot. DVA/19227 del 23 luglio 2019;

**ACQUISITO** al prot. DVA/25959 del 10 ottobre 2019 il parere positivo con prescrizioni n.3136 del 4 ottobre 2019, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** al prot. DVA/33444 in data 23.12.2019, la nota prot. 38636-P, del 23 dicembre 2019, con la quale il Ministero per i beni e delle attività culturali e del turismo ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, i motivi ostativi all'espressione di un parere positivo;

**ACQUISITA** al prot 20349/MATTM del 23 marzo 2020 la nota prot. 7830-P del 28 febbraio 2020 con la quale il Ministero per i beni e delle attività culturali e del turismo ha confermato il citato parere negativo del 23.12.2019, anche a seguito dell'esame delle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 dal proponente;

**VISTA** la nota MATTM/5166 del 29.01.2020 con la quale la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, oggi Direzione Generale valutazioni ambientali, richiedeva alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

chiarimenti in merito a quanto rappresentato nella parte dispositiva del parere positivo con prescrizioni n. 3136 del 4 ottobre 2019, relativamente agli aspetti del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120 del 2017;

**ACQUISITO** il parere integrativo n. 3305 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS al prot. MATM/30417 del 30 aprile 2020, con il quale si è apportata una modifica alla formulazione della prescrizione n.2 a) del precedente parere n.3136/2019;

**VISTA** la nota prot. MATTM/40920 del 20 aprile 2021 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del contrasto tra il parere positivo espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n.3136 del 4.10.2019, come modificato parzialmente dal parere n.3305 del 17 aprile 2020, e quello negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota prot. dg-ABAP-7830 del 23 marzo 2020, ha proposto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge n. 400 del 1988;

**VISTA** la nota prot. UDCM/9971 dell' 11.05.2021 con cui, stanti il citato parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3136 del 4 ottobre 2019, come integrato con parere n. 3305 del 17 aprile 2020 e il predetto parere tecnico istruttorio negativo del Ministero della cultura, l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n.400;

**ACQUISITA** al prot. MiTE/33855 del 16/03/2022, la delibera del 10 marzo 2022 con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto *“di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di potenziamento del “Parco eolico Nulvi Ploaghe”, localizzato nei comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS), con potenza complessiva pari a 121,5 MW, presentato dalla società ERG Wind Sardegna s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3136 del 4 ottobre 2019 e nel parere n 3305 del 17 aprile 2020 della commissione di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS”*;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3136 del 4 ottobre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 26 pagine;
- b) il parere integrativo n. 3305 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 8 pagine reso ai sensi art. 9 D.M. 150/07 in merito alla richiesta di chiarimenti in merito a quanto riportato nei pareri relativamente ai piani di utilizzo terre e rocce da scavo ex DPR 120/2017;

- c) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei Ministri fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da n. 6 pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale**

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di potenziamento del “Parco eolico Nulvi Ploaghe”, localizzato nei Comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo (SS) con potenza complessiva pari a 121,5 MW, presentato da ERG Wind Sardegna s.r.l., cui è subentrata la società ERG Wind Energy S.r.l., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

2. Ai sensi dell’art.25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

### **Art. 2**

#### **Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3136 del 4 ottobre 2019 e n. 3305 del 17 aprile 2020. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

### **Art.3**

#### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, queste sono svolte dall’autorità competente.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è comunicato a ERG Wind Energy S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Sardegna, alla Provincia di Sassari, al Comune di Nulvi, al Comune di Ploaghe e al Comune di Osilo.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3136 del 4 ottobre 2019 e n.3305 del 17 aprile 2020, e alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2022, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del decreto sul sito web del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4 comma 2.

  
Roberto Cingolani